

NUOVO REGIME PER CONTRIBUENTI MINIMI INTRODOTTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008

Il nuovo regime fiscale, introdotto dalla Finanziaria 2008 per i lavoratori autonomi, è riservato a coloro che nell'anno 2007 hanno incassato compensi per meno di 30.000 euro.

CONSIGLIO PRATICO

Calcolare **immediatamente** i compensi di lavoro autonomo incassati nel 2007 o consegnare i documenti al commercialista per farsi fare i conteggi. Chi voglia fare autonomamente il calcolo deve prestare attenzione perchè tra le altre cose:

- non bisogna considerare l'IVA
- non bisogna considerare il 2% Enpap
- bisogna considerare i compensi del 2006 o di anni precedenti incassati nel 2007
- non bisogna considerare le fatture emesse nel 2007 e non incassate in detto anno

Se gli incassi non hanno superato detta soglia e non ricorrono situazioni di esclusione (vedi riquadro sotto) il contribuente è automaticamente ammesso al nuovo regime, senza dovere effettuare alcuna comunicazione.

Se, invece, il contribuente non intende applicare il nuovo regime, egli deve comportarsi secondo le modalità ordinariamente seguite, anche in questo caso senza dovere comunicare nulla.

Occorrerà, in seguito, semplicemente segnalare la propria scelta all'interno del Modello Unico per la dichiarazione dei redditi.

Situazioni di esclusione

Anche se nel 2007 non hanno superato i 30.000 euro di compensi, alcuni contribuenti sono **esclusi** dal nuovo regime e sono:

- coloro che sono soci o associati di società semplici, di società in nome collettivo (SNC), di società in accomandita semplice (SAS), di studi associati o associazioni professionali, di SRL cosiddette "trasparenti".
- coloro che hanno dipendenti o collaboratori a progetto
- coloro che negli anni 2005, 2006 e 2007 hanno acquistato o acquisito in leasing beni strumentali (auto, moto, arredi, attrezzature informatiche ecc...) per un valore superiore a 15.000 euro, considerando al 50% i beni ad uso sia professionale sia personale

Chi applica il nuovo regime deve emettere fatture senza IVA riportando la dicitura: "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 100 della Legge Finanziaria per il 2008" e questa è **una delle principali novità**, almeno per quei contribuenti che svolgono attività che non godono dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72. Non cambia nulla in merito alla ritenuta d'acconto: chi gode del nuovo regime continuerà a subire la ritenuta d'acconto da quei Clienti che devono operarla.

LE SEMPLIFICAZIONI

Chi entra nel nuovo regime non è più OBBLIGATO a tenere la contabilità, cioè a registrare formalmente i documenti contabili (fatture, ricevute...).

Deve però continuare a:

1. emettere le fatture e conservarle
2. numerare progressivamente le fatture d'acquisto e conservarle
3. conservare gli altri documenti di spesa

Rimane l'obbligo (introdotto dalla Visco-Bersani) di utilizzare un conto corrente (anche non dedicato solo all'attività professionale) sul quale far affluire tutti gli incassi e dal quale prelevare le somme necessarie per le spese.

ATTENZIONE: il fatto di non essere **OBBLIGATI** a tenere la contabilità significa non tenere i registri previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro incassi e spese, registro dei beni ammortizzabili). Di fatto, una forma di contabilità deve sempre essere tenuta per poter calcolare gli incassi e le spese dell'attività e quindi determinare il reddito nella dichiarazione dei redditi (che ovviamente è obbligatoria).

Oltre alle semplificazioni, il nuovo regime **PUO'** comportare un minor carico fiscale per il contribuente. In effetti, ***non è possibile garantire in via generale o addirittura quantificare detto risparmio***; in taluni casi, poi, il nuovo regime potrebbe essere meno conveniente non solo del regime per le nuove attività, ma anche del regime ordinario. In pratica ogni contribuente deve, eventualmente con l'aiuto del commercialista (o ricorrendo al servizio predisposto dall'Ordine), riflettere con attenzione sulla propria situazione personale sia attuale sia prospettica prima di abbandonarsi a scelte o non-scelte affrettate.

VANTAGGI

- Chi aderisce al nuovo regime non è soggetto agli studi di settore
- Chi aderisce al nuovo regime non è soggetto ad IRAP
- Si paga un'imposta forfetaria pari al 20 % del reddito professionale
- Non si paga sul reddito professionale l'addizionale comunale e quella regionale
- Il reddito professionale non è sommato agli altri redditi ai fini IRPEF (quindi in presenza di altri redditi, si abbassa lo scaglione IRPEF del contribuente)

SVANTAGGI

- Chi utilizza il regime dei contribuenti minimi non può detrarre IVA sugli acquisti e deve restituire in parte l'IVA detratta negli anni passati per l'acquisto di beni strumentali; è evidente che chi non ha mai detratto IVA non sarà colpito da detto problema.
- Chi ha esclusivamente il reddito professionale "minimo" perde, di fatto, tutte le deduzioni e detrazioni IRPEF (spese mediche, interessi su mutui etc), tranne i contributi previdenziali
- Chi ha il solo reddito professionale perde i benefici derivanti dalle detrazioni per lavoro autonomo (cosiddetta "no tax area"); in presenza di redditi bassi la tassazione forfait 20 % potrebbe risultare superiore a quella ordinaria

CHI INIZIA L'ATTIVITA'

Deve scegliere, al momento della richiesta di partita Iva, se seguire il regime dei contribuenti minimi o, se sussistono i requisiti, quello per le nuove attività; spesso, ma (attenzione!) non sempre, quello per le nuove attività è più favorevole, soprattutto perchè il reddito viene tassato al 10%.

CHI PERDE I REQUISITI

Può succedere che, dopo aver seguito per qualche tempo il regime dei contribuenti minimi, si perdano i requisiti (ad esempio perché si entra in uno studio associato, o si superano i 30.000 euro o si verifica scomparsa di altro requisito); in tale caso non si subisce alcun danno, semplicemente si passerà al regime ordinario dall'esercizio successivo.

Solo nel caso in cui si superassero i 45.000 euro di compensi il passaggio al regime ordinario avverrebbe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno in cui avviene il superamento: in tale caso è assolutamente necessario contattare il commercialista per adempiere ad una serie di obblighi che qui non è opportuno elencare.

DI SOLITO...

... è conveniente il regime dei contribuenti minimi per chi:

- oltre al reddito da lavoro autonomo, possiede anche altri redditi (pensione, stipendio, redditi da fabbricati)
- non detrae IVA sugli acquisti e non l'ha mai detratta
- non riesce ad essere congruo agli studi di settore
- ha come Clienti soggetti che non detraggono l'IVA (Privati, Enti Pubblici....) ed emette fatture con addebito di IVA

... non è conveniente il regime dei contribuenti minimi per chi:

- ha redditi non particolarmente elevati
- detrae IVA sugli acquisti per importi significativi
- ha il rischio concreto di superare i 45.000 euro di compensi incassati
- ha molte detrazioni Irpef: per familiari a carico, ristrutturazioni di fabbricati, assicurazioni sulla vita, spese mediche... o molti oneri deducibili oltre ai contributi previdenziali

E ADESSO?

Per prima cosa, chi pensa di essere eleggibile (vedi primo riquadro), ma è ancora incerto, deve evitare quelli che il diritto chiama “comportamenti concludenti”, quelli cioè che fanno presumere che una scelta è stata fatta. Ad esempio è un comportamento concludente quello di emettere una fattura con applicazione dell'IVA (anche esente ART. 10 DPR 633/1972), perchè chi applica l'IVA “dimostra” di non voler applicare regime dei contribuenti minimi.

Deve perciò analizzare molto bene la reale convenienza, magari servendosi dei prospetti allegati, e poi decidere consapevolmente.

ALCUNI ESEMPI

ESEMPIO 1

Psicologo privo di altri redditi ed eleggibile anche al regime per le nuove attività; compensi 10.000 spese 2.000 iva detraibile zero, in quanto svolge attività esente art.10 DPR 633/72; nessun onere deducibile tranne Enpap e detrazioni per 200 euro

Si dimostra che:

- 1) REGIME ORDINARIO è il meno oneroso
- 2) REGIME CONTRIBUENTI MINIMI è il più oneroso

	REGIME ORDINARIO	REGIME NUOVE ATTIVITA'	REGIME contribuenti MINIMI
Compensi	10.000	10.000	10.000
Spese	2.000	2.000	2.000
IVA detraibile			-
Reddito	8.000	8.000	8.000
Enpap (ipotizzata al 10% con minimale 780)	800	800	800
Redditi da lavoro dipendente			
Altri redditi		-	-
Oneri deducibili (tranne Enpap)			
Reddito imponibile Irpef	7.200	-	-
Irpef lorda	1.656	-	-
Imposta sostitutiva dell'Irpef		800	1.440
Addizionale regionale	-	-	-
Addizionale comunale			
Detrazione lavoro autonomo	1.694		
Altre detrazioni	200	200	200
Irpef netta	-	-	-

Irap * (3,9%) con franchigia 8.000	-	-	-
IVA non detratta per regime contribuenti minimi			-
TOTALE ESBORSI FISCALI	-	800	1.440

* L'esborso per Irap è stato inserito nel regime ordinario ed in quello per le nuove attività in quanto la legge non esonera tali contribuenti; esiste comunque un acceso dibattito sul fatto che l'Irap sia effettivamente dovuta.

ESEMPIO 2

Psicologo con altri redditi per 10.000 euro ed eleggibile anche al regime per le nuove attività; compensi 10.000, spese 2.000, iva detraibile zero, in quanto svolge attività esente art.10 DPR 633/72; nessun onere deducibile tranne Enpap e detrazioni per 200 euro

Si dimostra che:

- 1) REGIME NUOVE ATTIVITA' è il meno oneroso
- 2) REGIME CONTRIBUENTI MINIMI è il più oneroso

	REGIME ORDINARIO	REGIME NUOVE ATTIVITA'	REGIME contribuenti MINIMI
Compensi	10.000	10.000	10.000
Spese	2.000	2.000	2.000
IVA detraibile			-
Reddito	8.000	8.000	8.000
Enpap (ipotizzata al 10% con minimale 780)	800	800	800
Redditi da lavoro dipendente			
Altri redditi	10.000	10.000	10.000
Oneri deducibili (tranne Enpap)			
Reddito imponibile Irpef	17.200	9.200	10.000
Irpef lorda	4.044	2.116	2.300

Imposta sostitutiva dell'Irpef		800	1.440
Addizionale regionale	206	101	110
Addizionale comunale			
Detrazione lavoro autonomo	1.161		
Altre detrazioni	200	200	200
Irpef netta	2.683	1.916	2.100
Irap * (3,9%) con franchigia 8.000	-	-	-
IVA non detratta per regime contribuenti minimi			-
TOTALE ESBORSI FISCALI	2.889	2.817	3.650

* L'esborso per Irap è stato inserito nel regime ordinario ed in quello per le nuove attività in quanto la legge non esonera tali contribuenti; esiste comunque un acceso dibattito sul fatto che l'Irap sia effettivamente dovuta.

ESEMPIO 3

Psicologo privo di altri redditi ed eleggibile anche al regime per le nuove attività; compensi 20.000 spese 4.000 iva detraibile zero, in quanto svolge attività esente art.10 DPR 633/72; nessun onere deducibile tranne Enpap e detrazioni per 200 euro

- 1) REGIME NUOVE ATTIVITA' è il meno oneroso
- 2) REGIME CONTRIBUENTI MINIMI è il più oneroso

	REGIME ORDINARIO	REGIME NUOVE ATTIVITA'	REGIME contribuenti MINIMI
Compensi	20.000	20.000	20.000
Spese	4.000	4.000	4.000
IVA detraibile			-
Reddito	16.000	16.000	16.000

Enpap (ipotizzata al 10% con minimale 780)	1.600	1.600	1.600
Redditi da lavoro dipendente			
Altri redditi		-	-
Oneri deducibili (tranne Enpap)			
Reddito imponibile Irpef	14.400	-	-
Irpef lorda	3.312	-	-
Imposta sostitutiva dell'Irpef		1.600	2.880
Addizionale regionale	158	-	-
Addizionale comunale			
Detrazione lavoro autonomo	1.224		
Altre detrazioni	200	200	200
Irpef netta	1.888	-	-
Irap * (3,9%) con franchigia 8.000	312	312	-
IVA non detratta per regime contribuenti minimi			-
TOTALE ESBORSI FISCALI	2.358	1.912	2.880

* L'esborso per Irap è stato inserito nel regime ordinario ed in quello per le nuove attività in quanto la legge non esonera tali contribuenti; esiste comunque un acceso dibattito sul fatto che l'Irap sia effettivamente dovuta.

ESEMPIO 4

Psicologo con altri redditi per 10.000 euro ed eleggibile anche al regime per le nuove attività; compensi 20.000 spese 4.000 iva detraibile zero, in quanto svolge attività esente art.10 DPR 633/72; nessun onere deducibile tranne Enpap e detrazioni per 200 euro

- 1) REGIME NUOVE ATTIVITA' è il meno oneroso
- 2) REGIME ORDINARIO è il più oneroso

	REGIME ORDINARIO	REGIME NUOVE ATTIVITA'	REGIME contribuenti MINIMI
Compensi	20.000	20.000	20.000
Spese	4.000	4.000	4.000
IVA detraibile			-
Reddito	16.000	16.000	16.000
Enpap (ipotizzata al 10% con minimale 780)	1.600	1.600	1.600
Redditi da lavoro dipendente			
Altri redditi	10.000	10.000	10.000
Oneri deducibili (tranne Enpap)			
Reddito imponibile Irpef	24.400	8.400	10.000
Irpef lorda	5.988	1.932	2.300
Imposta sostitutiva dell'Irpef		1.600	2.880
Addizionale regionale	317	92	110
Addizionale comunale			
Detrazione lavoro autonomo	910		
Altre detrazioni	200	200	200
Irpef netta	4.878	1.732	2.100
Irap * (3,9%) con franchigia 8.000	312	312	-
IVA non detratta per regime contribuenti minimi			-

TOTALE ESBORSI			
FISCALI	5.507	3.736	5.090

* L'esborso per Irap è stato inserito nel regime ordinario ed in quello per le nuove attività in quanto la legge non esonera tali contribuenti; esiste comunque un acceso dibattito sul fatto che l'Irap sia effettivamente dovuta.

ESEMPIO 5

Psicologo privo di altri redditi ed eleggibile anche al regime per le nuove attività; compensi 30.000 spese 8.000 iva detraibile zero, in quanto svolge attività esente art.10 DPR 633/72; nessun onere deducibile tranne Enpap e detrazioni per 200 euro

- 1) REGIME NUOVE ATTIVITA' è il meno oneroso
- 2) REGIME ORDINARIO è il più oneroso

	REGIME ORDINARIO	REGIME NUOVE ATTIVITA'	REGIME contribuenti MINIMI
Compensi	30.000	30.000	30.000
Spese	8.000	8.000	8.000
IVA detraibile			-
Reddito	22.000	22.000	22.000
Enpap (ipotizzata al 10% con minimale 780)	2.200	2.200	2.200
Redditi da lavoro dipendente			
Altri redditi		-	-
Oneri deducibili (tranne Enpap)			
Reddito imponibile Irpef	19.800	-	-
Irpef lorda	4.746	-	-
Imposta sostitutiva dell'Irpef		2.200	3.960
Addizionale regionale	238	-	-
Addizionale comunale			
Detrazione lavoro			

autonomo	1.035		
Altre detrazioni	200	200	200
Irpef netta	3.511	-	-
Irap * (3,9%) con franchigia 8.000	546	546	-
IVA non detratta per regime contribuenti minimi			-
TOTALE ESBORSI FISCALI	4.295	2.746	3.960

* L'esborso per Irap è stato inserito nel regime ordinario ed in quello per le nuove attività in quanto la legge non esonera tali contribuenti; esiste comunque un acceso dibattito sul fatto che l'Irap sia effettivamente dovuta.